

**SOCIETA' GESTIONE MULTIPLA SPA  
VIA S.P. LECCE VERNOLE KM 1,5  
LECCE**

**CAPITOLATO  
PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEGLI  
SPAZI PUBBLICITARI INTERNI ED ESTERNI  
DEGLI AUTOBUS E FILOBUS**

Lecce, 20/02/2013

IL RUP

## **ART. 1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE**

La gara ha per oggetto l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli spazi pubblicitari interni ed esterni su tutti gli autobus e filobus della Società Gestione Multipla Spa (in seguito per brevità Società o concedente), come successivamente dettagliato.

Le prestazioni dovranno essere svolte dal concessionario con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa del concessionario stesso, ovvero assumendosi il rischio d'impresa, fatto salvo quanto specificamente previsto nel presente capitolato.

## **ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il contratto ha la durata di 36 mesi decorrenti dalla firma del contratto di concessione. Alla scadenza indicata il contratto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di alcun preavviso. E' vietato il rinnovo tacito.

## **ART. 3 – IMPORTO DELLA CONCESSIONE**

L'importo per la concessione del servizio di gestione degli spazi pubblicitari interni ed esterni degli autobus e filobus immatricolati ed assicurati componenti il parco aziendale di SGM è stabilito in un canone annuo con una base di gara al rialzo pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamilaeuro) annui oltre IVA. Al momento di indizione della presente gara i mezzi sono quelli elencati nell'allegato A) al presente capitolato. Se nel corso del rapporto contrattuale il numero di autobus e filobus dovesse aumentare o diminuire il canone complessivo aumenterà o diminuirà in ragione del numero di autobus e filobus immatricolati e assicurati; l'importo della variazione, in aumento o in diminuzione, sarà calcolata dividendo il canone offerto in sede di gara dalla ditta concessionaria per l'attuale numero di mezzi risultante dall'elenco allegato (n. 58 mezzi). Le variazioni di canone andranno in vigore dal primo giorno del trimestre successivo a quello in cui le variazioni del numero di autobus e filobus di fatto si saranno verificate.

L'importo del canone a base di gara si intende al netto di ogni e qualsiasi spesa nonché tributi relativi: infatti restano a cura e a completo carico del concessionario il pagamento sia diretto che virtuale delle tasse di bollo, delle tasse dovute agli Uffici di affissioni comunali, oneri vari, I.V.A., di tutte le altre imposte e tributi anche imprevisti e/o futuri che dovessero gravare sulla pubblicità, tasse di bollo e registrazione contratto, oneri sicurezza, ecc. ecc..

L'adeguamento del canone da versare a cura del concessionario alla Società sarà effettuato con applicazione della variazione dell'indice ISTAT "FOI (net) 3.3.- Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati generale. Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente" intercorrente nei 12 mesi precedenti. Il primo aggiornamento sarà effettuato a decorrere dal tredicesimo mese successivo alla stipula del contratto con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente la firma (*a titolo esemplificativo: in caso di firma del contratto il 1 aprile 2013, la revisione dei prezzi sarà calcolata dal 1 aprile 2014 prendendo come riferimento la variazione ISTAT decorsa tra il 31/3/2014 e il 31/3/2013*).

La Società dovrà essere sempre tenuta indenne da ogni contravvenzione, danno o spese, connessi alla inosservanza delle formalità e disposizioni previste dalle norme di legge vigenti in materia.

## **ART. 4 - PAGAMENTO CANONI – GARANZIE RICHIESTE AI FINI DEL PAGAMENTO**

Il pagamento del canone dovrà essere effettuato in quattro rate trimestrali anticipate di pari importo previa emissione di regolare fattura da parte di SGM.

A garanzia del puntuale pagamento del canone, il concessionario dovrà presentare al momento della firma del contratto una fideiussione bancaria che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale con pagamento a prima richiesta entro 15 giorni; detta fideiussione deve essere di importo pari a due rate trimestrali del canone e di durata annuale espressamente rinnovabile di anno in anno, con l'impegno della banca al rinnovo automatico per

l'intera durata della concessione; a tal fine il concessionario si impegna a consegnare alla Società concedente apposita ricevuta attestante l'avvenuto rinnovo della polizza. Il canone sarà corrisposto a mezzo di addebito diretto (R.I.D.) sul conto corrente, n....., IBAN....., attivato dal concessionario presso la banca che ha rilasciato la fideiussione. Il concessionario impartirà alla banca le necessarie istruzioni scritte per l'addebito diretto dandone comunicazione al Concedente entro la data di sottoscrizione del contratto di concessione.

Nel caso in cui la Società concedente dovesse attivare la polizza di cui sopra il concessionario si impegna a riattivare e rimpinguare la polizza entro 15 giorni, pena la risoluzione del rapporto concessorio.

#### **ART. 5 - PERCENTUALE INTERESSE PER RITARDATO PAGAMENTO DEI CANONI**

Nel caso in cui il concessionario non rispetti i tempi di pagamento del canone, fatto salvo l'incameramento della polizza di cui sopra, gli interessi moratori a favore della Società saranno calcolati come previsto dall'art. 5 del D.Lvo n. 231/2002 e s.m.i.

#### **ART. 6 – FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato nella forma di scrittura privata.

Sono a totale carico del concessionario tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. La concessionaria assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società.

Saranno inoltre a carico del concessionario tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte della Società, alle spese di notifica e simili.

La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del dpr 30/12/1982 n° 955.

Le fatture di canone saranno sottoposte ad I.V.A. ai sensi delle disposizione recate nel D.P.R. n. 633/1972 per cui la eventuale registrazione del relativo contratto sarà soggetto a tassa fissa

#### **ART. 7 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E SUBCONCESSIONE**

Il subappalto e la subconcessione sono vietati.

#### **ART. 8 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

È fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto a pena di nullità.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del cc e dell'art. 116 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione), provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione del servizio.

#### **ART. 9 - DOMICILIO E RECAPITO DELLA DITTA**

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, la Ditta dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

La Ditta dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale proprio Rappresentante nei rapporti con la Società, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito della Ditta e il nominativo del Rappresentante della stessa per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta alla Società. La nomina del Rappresentante della Ditta dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

#### **ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA**

A seguito della comunicazione di aggiudicazione, la Ditta dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale netto. In caso di aggiudicazione con rialzo d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il rialzo sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%.

La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del Codice Civile comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Società.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento.

La cauzione definitiva sarà svincolata entro un mese dal termine del contratto di concessione

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società.

La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del concessionario per inadempienze contrattuali o danni o altro allo stesso imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il concessionario è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Società.

#### **ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il concessionario assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni alla Società o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile al concessionario o al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine la Ditta dovrà stipulare un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso il contratto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei terzi, della Società e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, valido per l'intero servizio affidato di importo minimo fissato in tre milioni di euro.

In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del cc) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.

Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Società ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti alla Ditta aggiudicataria. La copertura assicurativa dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale.

In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziato dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.

In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato.

L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Società, per fatto e colpa del concessionario.

#### **ART. 12 - PERSONALE IMPIEGATO NELL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Il concessionario per l'espletamento delle prestazioni dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni.

La Ditta dovrà comunicare annualmente alla Società:

- a) l'elenco nominativo del personale impiegato;
- b) il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni.

Il concessionario, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n. 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni.

La Ditta si fa carico di fornire al personale un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento delle prestazioni.

La Società è estranea ad ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- la Ditta e il personale impiegato nelle prestazioni;
- la Ditta aggiudicataria e la ditta uscente.

Tutto il personale dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento.

Ove un dipendente della Ditta assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dalla Società, la Ditta dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta della Società, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale della Ditta dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle proprietà della Società.

### **ART. 13 - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

Saranno a carico del concessionario, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti conseguenti le prestazioni oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. la Ditta concessionaria non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato alla Società concedente prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare alla Società un Referente della Ditta in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente contratto, ivi compresa la possibilità di impegnare la Ditta per le soluzioni e le decisioni afferenti il contratto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo.

### **ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

Il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare alla Società il “*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*” (DVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

La Ditta deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

La Società si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte della Ditta esecutrice di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione del contratto.

La Ditta deve notificare immediatamente alla Società, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte della Ditta che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature della Società e/o causato danni.

La Ditta, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere alla Società concedente un rapporto di incidente/infortunio entro 7 giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

#### **ART. 15 - MODALITA' ESERCIZIO DELLA PUBBLICITA'. DESCRIZIONE IMPIANTI.**

La pubblicità dovrà essere eseguita nel modo seguente:

- vengono dati in concessione tutti gli spazi utili sugli autobus e filobus posseduti dalla Società.

Allo stato il parco autobus e filobus della Società immatricolati e assicurati è composto da n. 58 mezzi così come analiticamente descritti nell'**allegato A**.

Gli spazi pubblicitari utili sono i seguenti:

- all'interno degli autobus sui bordi sovrastanti le finestre mediante cartelli plastificati lavabili con altezza massima di cm.25, da fissare con profilati in plastica e/o in alluminio.

Resta esclusa la possibilità di utilizzare gli spazi posti sul retro del sedile dell'autista. Spazi utilizzati per le comunicazioni di servizio, avvertenze agli utenti, ecc...

- all'esterno degli autobus mediante pellicole adesive ovvero tabelle pubblicitarie lavabili di varie dimensioni (es. cm. 300 X 70 – cm. 300 X 60 – cm. 120 X 70 – cm 120 X 45) collocate sulle fiancate destre, sinistre e sulle parti posteriori, in numero variabile a seconda del tipo di carrozzeria degli autobus.

La pubblicità nei modi anzidetti potrà essere eseguita con qualsiasi mezzo anche diverso da quello specificato da questa società concedente, a condizione che non siano danneggiati i veicoli e sia sempre garantita la funzionalità e l'integrità degli stessi nonché la sicurezza dei passeggeri e dei terzi; in ogni caso le pellicole adesive ovvero i cartelli pubblicitari ovvero altri mezzi devono essere a norma di legge. Si precisa che gli impianti pubblicitari non devono coprire le scritte e/o le indicazioni prescritte (sigla azienda, denominazione Regione, salita e discesa passeggeri, tipo veicolo, numero aziendale, numero di linea etc. etc.) e non devono assolutamente intralciare le operazioni di manutenzione della carrozzeria e dei complessi meccanici.

La ditta aggiudicataria della gara potrà inoltre applicare la cosiddetta pubblicità “integrale”, con le seguenti modalità:

1.1 detta pubblicità verrà realizzata sull'intera superficie del mezzo, esclusa la parte anteriore, con pellicola adesiva;

1.2 La pubblicità integrale dovrà riguardare esclusivamente la superficie esterna del mezzo ed avverrà a mezzo decorazioni complete delle due facciate laterali ed il lato posteriore dell'autobus.

1.3 Le spese necessarie all'impianto ed alla sistemazione della pubblicità integrale saranno sempre a totale carico della concessionaria.

1.4 Il supporto adesivo, con il quale la pubblicità verrà affissa al veicolo, dovrà essere sempre removibile e dovrà avere caratteristiche idonee affinché non si rechino danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di montaggio che in quella di rimozione.

1.5 Le pellicole adesive dovranno rispettare quanto prescritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ed in particolare che sulle pellicole adesive sia apposto il marchio identificativo del costruttore delle stesse e che dette pellicole siano state omologate per il vetro sul quale sono state applicate. A tale scopo dovrà essere esibito un certificato di omologazione dal quale risulti che le pellicole installate siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono applicate.

A tale scopo la ditta concessionaria dovrà preventivamente farsi approvare dalla Società il tipo di supporto affinché esso abbia le caratteristiche più sopra indicate.

Resta inteso che se durante la fase di affissione e rimozione della pellicola pubblicitaria dovessero essere recati dei danni alle vetture la ditta concessionaria dovrà procedere al rimborso degli stessi che saranno determinati di comune accordo.

La ditta concessionaria si impegna ad effettuare sorveglianza affinché gli impianti pubblicitari siano sempre in perfetto stato e si impegna a sostituire immediatamente, anche a richiesta della società concedente, quelli che presentassero anomalie.

La richiesta di messa a disposizione dei veicoli dovrà essere effettuata con un anticipo di almeno due giorni lavorativi rispetto all'inizio dei lavori di allestimento.

L'allestimento dovrà essere eseguito senza creare intralci di alcun tipo ai compiti di istituto della società concedente.

Il tempo di esecuzione non dovrà in ogni caso superare un giorno lavorativo dalla messa a disposizione di ogni veicolo.

Alla scadenza del contratto il concessionario dovrà provvedere, a proprie spese, alla asportazione completa di ogni materiale pubblicitario (pellicole, tabelle, cartelli, ecc.). Tali operazioni dovranno essere eseguite nel termine massimo di tre giorni dalla scadenza del contratto.

Il nominativo del personale addetto all'allestimento delle vetture dovrà essere segnalato ai responsabili della Società.

Tale personale, all'interno del deposito aziendale, dovrà rispettare le norme di sicurezza ed ogni altra disposizione in vigore per il personale della Società.

A questo scopo l'impresa concessionaria dovrà rilasciare alla Società una dichiarazione di manleva per i rischi relativi alle operazioni di allestimento e rimozione.

1.5 I messaggi pubblicitari dovranno essere approvati preventivamente dalla Società che, a seconda del contenuto ed a suo insindacabile giudizio, potrà vietarne l'esposizione. In virtù della tipicità del servizio espletato dalla Società, non è ammessa l'effettuazione di pubblicità di carattere politico, sindacale o elettorale ovvero in contrasto con principi etici o religiosi genericamente riconosciuti ed accettati dalla società civile.

1.6 Tenuto conto della peculiare priorità che il servizio di trasporto pubblico riveste, l'impresa concessionaria del servizio si obbliga a non proporre ed a non far osservazioni sullo svolgimento dei servizi, sulle eventuali modifiche degli stessi, sull'orario di esercizio delle vetture in questione, su quelle che verranno inviate in officina per manutenzioni normali o straordinarie e per quanto riguarda le sospensioni del servizio per qualsiasi motivo.

1.7 La Società non potrà essere considerata responsabile per eventuali contestazioni sorte tra l'impresa concessionaria e terzi, a causa della pubblicità realizzata. La Società dovrà essere sempre

manlevata da qualsiasi pretesa od azione di terzi verso l'impresa concessionaria. Questa dovrà pure provvedere a sua cura e spese alle eventuali azioni legali per il recupero dei danni patiti a causa terzi.

1.8 Se, a causa di incidenti stradali, dovessero derivare danni all'apparato pubblicitario affisso sui mezzi, il recupero del danno stesso dovrà avvenire nei confronti dei terzi a cura e spese della ditta concessionaria. La Società provvederà, a sua volta, al recupero dei danni alla carrozzeria del mezzo.

1.9 Qualora per ordine o per disposizioni interpretative delle competenti Autorità dovesse essere limitata o soppressa la pubblicità in oggetto, questa si intenderà risolta senza alcuna formalità. In tal caso la Società concedente rimborserà all'impresa concessionaria la sola parte di canone relativo alle giornate di pagamento anticipato e non usufruite da parte della ditta concessionaria.

1.10 Prima di effettuare la pubblicità, la concessionaria dovrà provvedere a corrispondere direttamente al Comune ed a ogni altro Ente interessato le imposte, le tasse dirette e consequenziali o qualsiasi altro diritto dagli stessi Enti richiesto, per cui nessuna somma a tale titolo potrà essere imputata alla società concedente.

1.11 A carico dell'impresa concessionaria saranno tutti gli oneri, le spese inerenti e conseguenti alla scrittura privata e la eventuale registrazione, onde il canone annuo per la società concedente deve essere corrisposto alla Società stessa al netto di qualsiasi spesa, nessuna esclusa od eccettuata.

## **ART 16 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE**

- a) Ogni cartello pubblicitario nonché le pellicole per la pubblicità integrale e/o semintegrale potranno essere soggetti alla preventiva approvazione della Direzione della Società la quale si riserva la facoltà insindacabile di concedere o non l'autorizzazione alla loro esposizione, senza essere tenuta comunque ad esprimere il motivo del rifiuto, come pure di esigere la sostituzione con altri eguali, ovvero la soppressione di quei cartelli e/o pellicole che, sempre a giudizio insindacabile della medesima società concedente, si fossero alterati in modo sconveniente;
- b) La fornitura e messa in opera di pellicole adesive, telai, cartelli di qualsiasi specie e di tutto quanto si riferisce alla pubblicità sulle vetture nonché gli interventi di pulizia e sgrassaggio supplementare dei veicoli che si rendessero necessari per consentire la corretta adesione del materiale pubblicitario verranno di volta in volta eseguiti a cura e spese del concessionario, anche quando si dovranno effettuare sostituzioni di pubblicità scadute o comunque deteriorate; restano inoltre a completo carico della ditta aggiudicataria gli oneri per la sicurezza prescritti dalle disposizioni di legge in vigore;
- c) Resta altresì interamente a carico dell'aggiudicataria la sostituzione dei telai, cartelli, tabelle, fuori uso o deteriorate, o per qualsiasi altro motivo, la loro posa in opera ai sensi del precedente comma b), rinunciando espressamente la ditta concessionaria a qualunque pretesa o reclamo verso la società concedente per questo titolo. Alle citate sostituzioni dovrà provvedere immediatamente la ditta concessionaria in modo autonomo o dietro richiesta della Società.  
Tutte le applicazioni, le sostituzioni, rimozioni, etc., dovranno essere eseguite in modo tale da non disturbare l'uso delle vetture né apportare alcun danno al servizio svolto dalla società concedente.
- d) Il concessionario garantisce la perfetta aderenza e una adeguata resistenza agli agenti atmosferici ed ai lavaggi della vettura della pellicola adesiva, nel caso di suo utilizzo, facendosi carico di qualsiasi danno per abrasioni o altri inconvenienti si dovessero verificare.
- e) La società concedente deve essere sempre sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità nell'eventualità che gli impianti pubblicitari dovessero arrecare danni alle persone, cose o animali;
- f) Nessuna responsabilità può essere attribuita alla Società per le contestazioni che dovessero insorgere con gli utenti ai quali la medesima non è tenuta a dare alcuna spiegazione e

giustificazione. Inoltre la Società, in nessun caso, produrrà certificazioni e/o chiarimenti sulle pubblicità eseguite che resteranno sempre e comunque di esclusiva pertinenza del concessionario anche al riguardo di eventuali controversie con i terzi;

- g) Come precisato, allo stato il parco macchine della Società è costituito dal numero di autobus e filobus indicato in precedenza; resta inteso che il numero degli autobus e filobus potrà subire modifiche in più o in meno in qualsiasi momento e le variazioni relative di canone andranno in vigore dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui le variazioni medesime di fatto si saranno verificate. La ditta concessionaria dovrà assicurare il pagamento del canone di tutti gli autobus e filobus, immatricolati e assicurati, posseduti dalla Società concedente, qualunque ne sia il numero o l'impiego effettuato giornalmente. Il pagamento del canone dovrà essere altresì assicurato per intero anche quando qualche vettura rimarrà fuori servizio, per un periodo più o meno lungo, per rifacimento, riparazioni o qualsiasi altro motivo, in tal caso la ditta aggiudicataria non potrà richiedere alcun indennizzo o riduzione del canone per la mancata utilizzazione degli autobus durante tale periodo.

Lo stesso si intende convenuto per i casi di eventuali soppressioni o modificazioni parziali del servizio effettuate per i motivi più diversi.

- h) E' vietato l'uso di qualsiasi materiale rifrangente. La ditta effettuerà le esposizioni pubblicitarie in maniera tale che non rappresentino pericolo e non intralcino il normale svolgimento del servizio, o siano vietate da leggi o regolamenti. A tale scopo la ditta si impegna a rispettare tutte le disposizioni emanate dai competenti organi, senza che, per tali motivi, possa accampare pretese di sorta;
- i) La Società non garantisce che le vetture, sulle quali viene effettuata la pubblicità, siano utilizzate sempre sui medesimi itinerari in quanto la loro circolazione è subordinata alle mutabili esigenze del servizio di pubblico trasporto;
- j) La Società non risponde del mancato esercizio della pubblicità in questione, in conseguenza di eventuale sospensione o diminuzione del servizio per guasti, mancanza di carburante o energia, sciopero dei dipendenti, e per altre cause di forza maggiore di qualsiasi natura.
- k) La Società non riconosce alcuna diminuzione di canone per il mancato esercizio di pubblicità;
- l) Infine nel caso in cui, a seguito di incidenti qualsiasi o di atti vandalici, venissero danneggiati o distrutti gli avvisi pubblicitari, nessuna responsabilità a riguardo può essere addebitata alla società concedente e la ditta deve provvedere a riparare e rimettere la pubblicità a propria cura e spese e senza diritto di indennizzo alcuno da parte della Società.

#### **ART. 17 - DOTAZIONE TELAI**

Allo stato gli autobus non sono dotati di appositi telai per l'inserimento di tabelle pubblicitarie, pertanto ove la nuova concessionaria dovesse optare per tale soluzione pubblicitaria dovrà provvedere a propria cura e spese alla relativa fornitura ed installazione.

La concessionaria dovrà assicurare inoltre la fornitura dei nuovi telai e le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie per qualsiasi motivo: incidenti, acquisto di nuovi autobus, sostituzione telai deteriorati o inutilizzati.

Tutti i telai, fin dalla loro installazione devono essere ceduti, a titolo gratuito, alla Società che ne assumerà la piena proprietà e disponibilità.

#### **Art. 18 - PENALITÀ PER MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI**

Al verificarsi dei seguenti casi saranno applicate alla ditta le relative penali pecuniarie, fatti comunque salvi gli eventuali ulteriori maggiori oneri che ne dovessero conseguire:

<b>INADEMPIENZA</b>	<b>Art. Capitolato</b>	<b>Penale (Euro)</b>
Mancata indicazione dell'ufficio	9	500,00
Mancata nomina di un proprio dipendente quale Rappresentante nei rapporti con la Società	9	500,00
Mancata comunicazione dell'elenco del personale impiegato e del CCNL applicato (per ogni inadempienza)	12	350,00
Mancata formazione al personale dipendente relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi nell'esecuzione delle prestazioni (per ogni inadempienza)	12	350,00
Mancata consegna del DVR al momento dell'avvio delle prestazioni	14	400,00
Mancata predisposizione delle attrezzature in tema di sicurezza, compresi i DPI per i propri dipendenti (per ogni inadempienza)	14	250,00
Mancata notifica di eventuali incidenti ai dipendenti della ditta concessionaria nell'allestimento degli autobus	14	250,00
Utilizzo di supporto adesivo, con il quale la pubblicità verrà affissa al veicolo, non removibile e senza caratteristiche idonee affinché non si rechino danni alla carrozzeria dei mezzi, sia nella fase di montaggio che in quella di rimozione (oltre al rimborso danni arrecati) (per ogni inadempienza)	15	500,00
Utilizzo di supporto adesivo non preventivamente autorizzato dalla Società concedente	15	500,00
Mancata asportazione della pubblicità dai mezzi nei termini indicati (per ogni inadempienza)	15	500,00
Affissione di pubblicità senza previa autorizzazione della società concedente (per ogni inadempienza)	15	750,00

Costituiscono altresì penale il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- a) Inadempienze contrattuali non rientranti tra le precedenti: € 500 (cinquecentoeuro) per singola contestazione.

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Società adotterà il seguente iter:

1. contesta il fatto alla Ditta nel più breve tempo possibile, mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
2. la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante fax o raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC);
3. la Società valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta alla Ditta;
4. In caso di applicazione della penale, la Società provvederà a incamerare l'importo della penale attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tale ultimo caso la Ditta dovrà ricostituire la cauzione per la parte mancante.

## **Art 19 - CAUSE DI IMMEDIATA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La Società nel caso dovesse rilevare anche uno soltanto dei seguenti casi, potrà unilateralmente procedere alla rescissione del contratto per inadempimento con immediato incameramento della cauzione versata e salvo il diritto di chiedere i maggiori danni economici e morali subiti:

- mancato puntuale pagamento integrale dei canoni nei termini stabiliti;
- mancata presentazione della polizza a garanzia del pagamento del canone di concessione;
- mancata richiesta alla banca che ha rilasciato la fideiussione a garanzia del pagamento del canone dell'autorizzazione per l'accettazione dell'ordine di addebito (rid) da parte del concedente;
- mancato rinnovo della fideiussione;
- annullamento dell'ordine di addebito diretto (R.I.D.) del canone;
- mancato versamento della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della polizza RCT/RCO come disciplinato nell'apposito articolo del presente capitolato;
- inosservanze delle norme vigenti sulla pubblicità;
- mancato pagamento delle imposte e tasse dovute per legge;
- divulgazione di pubblicità di carattere politico, sindacale o elettorale ovvero in contrasto con principi etici o religiosi genericamente riconosciuti ed accettati dalla società civile
- mancato intervento di manutenzione o sostituzione dei telai e degli impianti;
- reiterati reclami da parte dei clienti locatari degli spazi pubblicitari e/o gravi contenziosi che potrebbero minare la credibilità della società concedente anche se non facente parte del rapporto sinallagmatico.

**Resta inteso inoltre che il contratto potrà essere risolto di diritto nel caso in cui per qualsiasi motivo la Società non dovesse essere più affidataria di pubblico servizio di trasporto e/o per altre cause non dipendenti dalla volontà aziendale. In tal caso la concessionaria non potrà pretendere alcunché né il risarcimento dei danni eventualmente subiti per l'anticipata rescissione del contratto.**

Al verificarsi di una o più fattispecie su indicate, la Società adotterà il procedimento di risoluzione del contratto disciplinato negli art. 135 e seguenti del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.

In caso di risoluzione del contratto, alla Società spetterà il pagamento dell'intero canone da parte della Ditta esecutrice.

In seguito alla risoluzione del contratto, la Società potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni alla Ditta risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest'ultima, alle successive seguendo l'ordine di graduatoria.

## **ART. 20 - FORO COMPETENTE**

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Lecce. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

## **Art. 21 - CONDIZIONI FINALI.**

La Società si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o prorogare la data della gara e di non procedere all'aggiudicazione, senza che le ditte concorrenti possono accampare alcun diritto o pretendere rimborso di spese o altro.

Del resto l'offerta vincolerà immediatamente la ditta aggiudicataria della gara nel mentre la società concedente assumerà i propri obblighi soltanto dopo la presa d'atto della gara da parte del Consiglio di Amministrazione.

## **ART. 22 – MODALITA' DI GARA**

La presente concessione di servizi di cui all'art. 30 del D.Lvo n. 163/06 e s.m.i. sarà aggiudicata con la procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta al rialzo sul canone posto a base di gara.

**ART. 23 – ELENCO ALLEGATI**

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Capitolato speciale i seguenti allegati:

Allegato A: Elenco autobus